

COMUNE DI BIVONGI

CITTA' METROPOLITANA REGGIO CALABRIA

Verbale n° 11 del 23/11/2021

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA DELIBERA AVENTE AD OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2021 AI SENSI DELL'ART.67 DEL C.C.N.L. DEL 21/05/2018'

Il revisore Unico, dott. Vallone Alessandro, quale organo di revisione economico finanziario del Comune di Dipignano nominato con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 12/03/2021, interpellato in data 22/11/2021 per l'espressione del parere previsto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del d.Lgs. n. 267/2000,

PREMESSO CHE

- il D.Lgs 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo risorse decentrate che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale; le risorse destinate al fondo per le risorse decentrate sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economiche finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle suddette risorse sono regolate dall'art. 67 e 68 del CCNL vigente sottoscritto in data 21/05/2018;
- che l'art. 7 del predetto CCNL disciplina i soggetti e le materie oggetto di contrattazione collettiva integrativa;
- che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;
- che la RGS (circolare 20 del 5/5/2017 capitolo 7 paragrafo 3) e le numerose delibere della Corte dei Conti ritengono indispensabile il parere del Revisore da rilasciarsi in due momenti diversi:

1) in sede di “Costituzione del fondo”,

2) in sede di contrattazione.

PRESO ATTO:

- della delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 27/04/2021, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023 (art. 151 D.Lgs n. 267/2000 e art. 10 D.Lgs n. 118/2011);
- che in data 21.05.2018 è stato sottoscritto il C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2016/2018 il quale, all’art. 67 e 68, detta determinate regole per la costituzione del Fondo delle risorse decentrate a decorrere dal 2018;

VISTI E RICHIAMATI

- il decreto legislativo 150/2009;
- l’art. 40 comma 3 del D.Lgs 165/2001, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa “nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all’effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del decreto di attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15...”
- il disposto dell'art.23, comma 2, del D.Lgs.n.75/2017: "Nelle more di quanto previsto dal co. 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'art. 1, co. 236, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.
- l'art. 67, comma 1, del C.C.N.L. il quale prevede che a decorrenza dall' 01.01.2018 il "fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse

decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, CCNL del 22.01.2004;

- l'art. 67 medesimo ha definito le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2017 secondo la previgente disciplina contrattuale, debbano confluire in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi;

TENUTO CONTO:

- che l'art. 67, comma 2, lettera a) del contratto 21/05/2018 prevede a decorrere dal 31/12/2018, che gli Enti debbano incrementare il fondo delle risorse decentrate di parte stabile di euro 83,20 per ogni dipendente in servizio alla data del 31 dicembre 2015 pari ad €1.830,40;
- che l'art. 67 comma 2 lettera b del citato CCNL 21/05/2018 prevede il riallineamento dei valori di posizione economica in atto alla data di entrata a regime dei miglioramenti economici, a valore sui tabellari iniziali e di sviluppo, conseguenti alle nuove misure dei valori di posizione economica previsti dalla tabella B acclusa al CCNL pari ad €718,82;
- che la parte variabile del fondo viene incrementata dai seguenti importi:
 - 1) Economie anni precedenti per €3.442,16 (art. 68, C.1, CCNL 21 maggio 2018);
 - 2) Incentivi per funzioni tecniche per € 9.500,00 (art. 67, c. 3, lett. c) CCNL 21.5.2018);
 - 3) Incentivo per potenziamento riscossione entrate: €1.753,52 - (ART. 1, C. 1091, L. 145/2018), tutti non soggetti al limite;
- che pertanto il Fondo risorse decentrate per l'anno 2021 è stato determinato dall'Ente così come evidenziato nello schema di costituzione Fondo Risorse Decentrate 2021;
- che il fondo così costituito rispetta i vincoli ed i limiti di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs 75/2017;
- che le risorse del Bilancio destinate al finanziamento del fondo per l'anno 2021 sono quindi pari ad euro 14.844,48 come risorse stabili, ed in euro 14.695,68 come risorse variabili;

RILEVATO

- che permane l'equilibrio economico nonché il pareggio finanziario del bilancio;
- che l'andamento economico della gestione, esaminato nella sua globalità, assicura

l'equilibrio del bilancio;

- che i costi della contrattazione integrativa sono compatibili con il bilancio e con l'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

riscontrata la correttezza degli atti e documenti presentati, il Revisore unico per quanto di sua competenza

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE sulla Costituzione del Fondo per le risorse decentrate per l'anno 2021, così come proposto nella determina del Responsabile del Ufficio Finanziario e raccomanda ai sensi dell'art 40-bis comma 7 ultimo periodo del d.lgs 165/2001 di assicurare gli adempimenti prescritti, per gli enti locali dai commi 3,4 e 5 del medesimo articolo.

IL REVISORE DEI CONTI

